

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 985 del 20-05-2019

OGGETTO: Convenzione con la Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, con sede legale in via Appia Nuova n. 96 – 00183 Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione ed orientamento.

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

L'Estensore:

Dott.ssa Nadia Tomassini

Firma Medio TomassiniData 20.05.2019

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti

Firma [Signature]Data 13/05/2019

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Firma [Signature]Data 13.05.2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con la Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, con sede legale in via Appia Nuova n. 96 – 00183 Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione ed orientamento.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

VISTA la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuire delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con nota prot. n.8419 del 15.02.2019 è pervenuta la richiesta da parte della Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, con sede legale in via Appia Nuova n. 96 – 00183, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione ed orientamento.

VISTA la Legge 18/02/1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta Legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTA la Legge n. 09/05/1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il Decreto 11.12.1998, n. 509 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della Legge 15/05/1997, n. 127 e in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.3 del precitato decreto n.509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l'ordinanza ministeriale del 10/12/2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istruire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

OGGETTO: Convenzione con la Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, con sede legale in via Appia Nuova n. 96 – 00183 Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione ed orientamento.

Pag. 3 di 5

VISTO il D.M. del 29.01.2001, (GU 19.02.2001) e successivo D.M. del 19.07.2010 (G.U. 10/08/2010) con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha autorizzato Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;

VISTO l'Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004 e s.m.i. che prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto proponente che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTO che l'allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espresso dal Resp.le UOC Tutela della salute materno- infantile dott. Attilio Mozzetti e dal Resp.le DSM e delle Dipendenze Patologiche dott.ssa Gabriella Nobili;

VISTA la proposta di convenzione da parte della Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione di Roma di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

RILEVATO che l'art.11 della convezione di cui trattasi prevede una validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì, che sono a carico della Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione di Roma gli



OGGETTO: Convenzione con la Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, con sede legale in via Appia Nuova n. 96 – 00183 Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione ed orientamento.

Pag. 4 di 5

oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;


DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con la Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, con sede legale in via Appia Nuova n. 96 – 00183, apposta convenzione della durata di quattro anni, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione ed orientamento, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DI DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico della Società italiana di Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione di Roma, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;


in oggetto

per esteso


Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione

4

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti 

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 20 MAG. 2019


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 20 MAG. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 20 MAG. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 20 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art.8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

E

La Società italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, CF. 07347910585, P. IVA 01754061008, in persona del suo legale rappresentante, Dott. Enrico Vincenti, Presidente, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della stessa Società, Via Appia Nuova, 96, 00183 Roma

PREMESSO CHE

- la Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) è gestore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della relazione, con sedi a Roma, Milano e Parma;
- tale Società con DM del 29. 01. 2001 (GU 19. 02. 2001) e successivo DM del 19.07.2010 (G.U. 10/08/2010), è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi sopra individuate corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del Regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509;
- l'articolo 3 della Legge n.56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività della psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del regolamento n.509/1998, gli allievi delle scuole di psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del

F

proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n.509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- la Deliberazione Giunta Regionale n.199 del 18/07/2013 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n.92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR .151 del 13 marzo 2009.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell'11/12/1998 e dell'art. 3 comma C dell'Ordinanza Ministeriale del 10 dicembre 2004, l'ASL Rieti si impegna ad accogliere presso le sue strutture, in cui si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi un massimo di n. 2 specializzandi per anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in

psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un Tutor psicoterapeuta, indicato dall'ASL Rieti, come responsabile aziendale;

Per ogni tirocinante il tutor aziendale, deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. nominativo del tirocinante;
- b. nominativo del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio;
- d. le ore da effettuare;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (ove previsto) per la responsabilità civile nonché per infortuni con Compagnie del settore.

Copia del progetto formativo dovrà pervenire al Coordinatore delle convenzioni ad inizio del periodo di tirocinio.

Art. 4

Il tirocinio si sviluppa per ogni tirocinante per un numero di 150 ore annue, in relazione ai corsi attivati successivamente al 29.01.2001, data in cui la Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione ha ottenuto l'abilitazione ai sensi di legge.

La rilevazione delle presenze dei tirocinanti avrà luogo nell'apposito "Libretto personale di formazione".

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con il pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n.196/2003 sulla privacy.

Art. 6

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dalla Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/676 – GDPR – D.Lgs. 196/2003, come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018- Codice in materia di protezione dei dati personali e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante in per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente



rapporto di convenzione), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predette Leggi. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, la Scuola Italiana di Psicologia della Relazione – SIPRe di Roma, (la Scuola) e l'ASL Rieti (Azienda Ospitante) riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna delle parti tratta nell'esecuzione della convenzione e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali , quali a titolo esemplificativo, l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli art.13 e 14 del GDPR , l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e la corretta formazione conferita in materia di protezione dei dati ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione. Con riferimento a eventuali dati personali dei soggetti terzi comunicati all'Azienda Ospitante dalla Scuola(ad esempio i dati degli studenti), la Scuola garantisce che gli stessi sono stati acquisiti nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che gli interessati sono stati informati della comunicazione dei loro dati all'Azienda Ospitante per garantire la corretta esecuzione del periodo di tirocinio . e che i dati sono corretti e aggiornati. La Scuola si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda Ospitante eventuali variazioni dei dati stessi che dovessero intercorrere durante il periodo di vigenza della convenzione e di cui l'Azienda Ospitante debba essere a conoscenza.

Art. 7

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 “Uso dei dispositivi individuali di protezione” nel Titolo IX- Capo III art.257 “Informazione”, quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 “Sorveglianza sanitaria”). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

3. Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

Art. 8

La Società italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL Rieti ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 9

La presente convenzione, ha validità di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Art. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti, _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti



Per la SIPRe
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia indirizzo
"Psicoanalisi della Relazione di Roma"
Il Presidente

Dott. Enrico Vincenti

